

Norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari ai sensi degli artt. 115 e segg. T.U.B.

FOGLIO INFORMATIVO

SERVIZIO DI BANCA MULTICANALE PER AZIENDA

INFORMAZIONI SULLA BANCA

UniCredit S.p.A.

Sede Sociale e Direzione Generale: Piazza Gae Aulenti 3 - Tower A - 20154 Milano

Tel.: 800.323285 (dall'estero 02.3340.8965)

Fax: 02.3348.6999

Sito Internet: www.unicredit.it

Contatti: <http://www.unicredit.it/contatti>

Banca iscritta all'Albo delle Banche e Capogruppo del Gruppo Bancario UniCredit - Albo dei Gruppi Bancari: cod. 2008.1 - Cod. ABI 02008.1 - Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi, Codice Fiscale e P. IVA n° 00348170101 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi ed al Fondo Nazionale di Garanzia.

DATI E QUALIFICA SOGGETTO INCARICATO DELL'OFFERTA FUORI SEDE:

Nome /Ragione Sociale	Sede	Telefono
Cognome		E-mail
Iscrizione ad Albi o elenchi	Numero Delibera Iscrizione all'albo/elenco	Qualifica

CHE COS'E' IL SERVIZIO DI BANCA MULTICANALE PER AZIENDA

Il servizio di Banca Multicanale per Azienda è riservato ai soggetti che non rivestano la qualità di Consumatori a termini di legge e - nell'esercizio della propria attività imprenditoriale commerciale, artigianale o professionale - presentino un fatturato annuo singolo o di Gruppo economico* inferiore a 1.000.000,00€, come risultante dall'ultima certificazione fiscale presentata ai fini della dichiarazione dei redditi o dall'ultimo bilancio approvato; qualora tale documentazione non sia disponibile si considerano il fatturato annuo previsionale o i ricavi previsti per l'anno in corso.

Il servizio di Banca Multicanale (di seguito anche: il Servizio) è un sistema che consente al cliente titolare dell'azienda o ad altro soggetto (anche non cliente), da quest'ultimo autorizzato, che sia in possesso dei codici d'identificazione (Codice di Adesione, PIN) e UniCredit Pass o Mobile Token, di impartire istruzioni e disposizioni, nonché di richiedere informazioni, a valere sui rapporti bancari intrattenuti con la Banca, mediante:

- il telefono componendo 848.88.00.88 (da rete fissa) e +39 02.33.40.89.67 (da cellulari e dall'estero);
- il computer collegandosi al sito www.unicredit.it;
- il palmare/telefono cellulare evoluto, collegandosi al sito <https://m.unicredit.it>.

Al momento dell'adesione, il legale rappresentante dell'azienda deve specificare, per sé e per ciascun nominativo facoltizzato (che sottoscriverà anch'esso il contratto), quali canali intende attivare (Internet, telefono o entrambi), quali dei rapporti bancari desidera collegare al Servizio stesso e con quale livello abilitativi.

In qualunque momento successivo all'adesione sarà possibile collegare al Servizio nuovi rapporti e/o disabilitare quelli precedentemente collegati.

L'accesso al Servizio tramite computer avviene esclusivamente mediante la rete Internet, l'azienda deve avvalersi di dispositivi hardware (PC, modem, ecc.) e software (browser, ecc.), atti a permettere il collegamento a tale rete di comunicazione e idonei all'utilizzo dei supporti informatici di riconoscimento, nonché alla navigazione nell'ambito del World Wide Web.

Le apparecchiature ed i programmi utilizzati dall'azienda e dai soggetti legittimati devono rispondere alle specifiche tecniche descritte nel sito www.unicredit.it.

Si ricorda che per l'attivazione del Servizio di Banca Multicanale per Azienda è indispensabile che sia attivo un conto corrente.

Funzioni della banca via telefono

Una volta in contatto telefonico con UniCredit Banca il cliente accede ad un primo menù, all'interno del quale può scegliere tra vari servizi, come l'accesso all'operatività bancaria via telefono, e al servizio di assistenza tecnica per l'accesso via Internet.

CALL CENTER: servizio di Help Desk a cura del Servizio Clienti UniCredit Banca: numero a tariffa ripartita 848.88.00.88 (da cellulare e dall'estero: +39.02.33.40.89.67, con tariffa telefonica ordinaria) attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 20.30 ed il sabato dalle ore 9.00 alle ore 14.00.

Il servizio di banca via Internet è un prodotto di Internet banking che garantisce all'azienda la piena operatività sui rapporti collegati al Servizio: si tratta quindi di un "canale" di trasmissione/ricezione di flussi elettronici e pertanto non presenta rischi specifici, strettamente collegati al Servizio.

Tra i principali rischi, va tenuto presente il rischio di utilizzo del servizio da parte di terzi a causa della perdita dei codici d'identificazione. L'Aderente è tenuto a mantenere segreti tutti i Codici di Identificazione, nonché a custodirli con la massima cura e riservatezza, restando egli stesso responsabile di ogni conseguenza dannosa che ne possa derivare. L'Aderente ha tuttavia la facoltà di richiedere alla Banca, in qualunque momento, il blocco dal Servizio.

**Per "Gruppo economico" si intende un Gruppo di Clienti connessi fra loro e che sono trattati come un insieme unitario, in ragione dei loro legami di tipo giuridico ed economico, sulla base di:*

a) connessioni giuridiche: dove una di esse direttamente o indirettamente ha il controllo sull'altra/altre.

Per quanto concerne la connessione giuridica occorre far riferimento, per i rapporti tra società, alle ipotesi di controllo rilevanti in materia di bilanci consolidati così come definite dall'art. 26 del D.Lgs 127/91 nonché dall'2359 del Codice Civile.

b) connessioni economiche: si verifica quando - anche se non esiste relazione di controllo tra di esse - due o più persone fisiche e giuridiche sono così interconnesse che, se una di loro dovesse riscontrare difficoltà economiche, in particolare di finanziamento o di ripagamento del debito, l'altra o tutte le altre incorrerebbero con molta probabilità in difficoltà di finanziamento o di ripagamento del debito.

CONDIZIONI ECONOMICHE

SPESE FISSE	
Canone mensile	
- banca via Internet	euro 4,10
- banca via telefono	euro 4,10
Maggiorazione del canone mensile, applicata in caso di attivazione della funzionalità My Business Manager (MBM)	euro 5,00
Non si estendono alla maggiorazione eventuali agevolazioni applicate al canone.	
SPESE VARIABILI	
Commissione di invio comunicazioni in modalità on line (sezione Documenti On Line)	euro 0,02
ad eccezione delle comunicazioni di legge che sono gratuite	
Per le condizioni applicate alle operazioni effettuate con il Servizio di Banca Multicanale si vedano i Fogli Informativi dei Rapporti collegati (conto corrente, conto titoli, carte di credito emesse dalla Banca)	
I costi sopra indicati sono assoggettati ad I.V.A.	22,00 %
Tali costi vengono fatturati direttamente da Unicredit S.p.A.	
- in via mensile posticipata per il canone	

RECESSO E RECLAMI

RECESSO

Il Contratto è a tempo indeterminato e ciascuna delle parti può recedervi con preavviso di almeno quindici giorni, dandone comunicazione all'altra parte per iscritto con lettera raccomandata, ferma in ogni caso la facoltà di recedere, senza necessità di preavviso, per giusta causa, dandone pronta comunicazione all'altra parte.

Il recesso dal presente contratto non comporta per l'Azienda spese o penalità.

RECLAMI, RICORSI, ESPOSTI - SANZIONI AMMINISTRATIVE APPLICABILI

Nel caso in cui sorga una controversia tra l'Impresa e la Banca relativa all'interpretazione ed applicazione del presente contratto l'Impresa può presentare un reclamo alla Banca, anche per lettera raccomandata a.r. o per via telematica a UniCredit S.p.A.

Customer Satisfaction Italy - Gestione Reclami - Via Del Lavoro, 42 - 40127 Bologna - Email: Reclami@unicredit.eu - Tel.+39 051.6407285 - Fax +39 051.6407229 - Indirizzo PEC: Reclami@PEC.Unicredit.EU.

La Banca deve rispondere entro 60 giorni dal ricevimento.

Se l'Impresa non è soddisfatta della risposta o non ha ricevuto risposta entro il termine dei 60 giorni, può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro e l'ambito della sua competenza si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca. La decisione dell'Arbitro non pregiudica la possibilità per l'Impresa di ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria, fermo quanto indicato al comma successivo.

Prima di fare ricorso all'autorità giudiziaria, la Banca e/o l'Impresa devono esperire il procedimento di mediazione, quale condizione di procedibilità, ricorrendo, ai sensi dell'art. 5 comma 1 bis Decreto Legislativo 4 marzo 2010 n. 28:

- all'Organismo di Conciliazione Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie, societarie - ADR (www.conciliatorebancario.it, dove è consultabile anche il relativo Regolamento), oppure
 - ad uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia,
- oppure
- all'Arbitro Bancario Finanziario.

In caso di variazione della normativa che disciplina l'ambito della presente clausola, si applicheranno le disposizioni all'epoca vigenti.

Nel caso in cui sorga una controversia tra l'Azienda e la Banca relativa all'interpretazione ed applicazione del presente contratto, con riferimento ai servizi di pagamento, l'Azienda può presentare un reclamo alla Banca, anche per lettera raccomandata a.r. o per via telematica a UniCredit S.p.A

Customer Satisfaction Italy - Gestione Reclami - Via Del Lavoro, 42 - 40127 Bologna - Email: Reclami@unicredit.eu - Tel.+39 051.6407285 - Fax +39 051.6407229 - Indirizzo PEC: Reclami@PEC.Unicredit.EU. La Banca deve rispondere entro 15 giornate operative dalla ricezione del reclamo. Se, in situazioni eccezionali, la Banca non può rispondere entro 15 giornate operative, invia al Cliente una risposta interlocutoria, in cui indica in modo chiaro le ragioni del ritardo e specifica il termine entro il quale il Cliente riceverà la risposta definitiva, comunque non superiore a 35 giornate operative.

Se l'Impresa non è soddisfatta della risposta o non ha ricevuto risposta entro il termine di cui al comma che precede può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro e l'ambito della sua competenza si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca. La decisione dell'Arbitro non pregiudica la possibilità per l'Azienda di ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria, fermo quanto indicato al comma successivo.

Prima di fare ricorso all'autorità giudiziaria, la Banca e/o l'Azienda devono esperire il procedimento di mediazione, quale condizione di procedibilità, ricorrendo, ai sensi dell'art. 5 comma 1 bis Decreto Legislativo 4 marzo 2010 n. 28:

- all'Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR (www.conciliatorebancario.it, dove è consultabile anche il relativo Regolamento), oppure
- ad uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia, oppure
- all'Arbitro Bancario Finanziario. In caso di variazione di tale normativa si applicheranno le disposizioni all'epoca vigenti.

Ferma la disciplina in materia di reclami, l'Azienda ha altresì la facoltà di presentare esposti alla Filiale della Banca d'Italia nel cui territorio ha sede la Banca per chiedere l'intervento dell'Istituto con riguardo a questioni insorte nell'ambito del rapporto contrattuale.

La normativa vigente definisce le sanzioni amministrative e pecuniarie applicabili alla Banca, ai soggetti dei quali si avvale in forza di esternalizzazione di funzioni nonché dei soggetti che svolgono funzione di amministrazione e di direzione e dei dipendenti nel caso di violazioni degli obblighi della Banca stessa in relazione alla prestazione di servizi di pagamento.

In caso di variazione della normativa che disciplina l'ambito della presente clausola, si applicheranno le disposizioni all'epoca vigenti.

LEGENDA

P.I.N.	codice numerico personale segreto che identifica il Titolare e lo legittima a disporre con modalità elettroniche del conto corrente.
Consumatore	la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta